

# MERITORIA SENTENZA DELLA CASSAZIONE, SEZ. LAVORO, A TUTELA DEL PUBBLICO ERARIO

*Posted on 2 Dicembre 2019 by Antonio Vetro*

Categories: \_\_\_\_\_

Tags: \_\_\_\_\_

Sentenza [2436/ 2019](#) depositata il 5 novembre 2019

## 1. La sentenza della Cassazione

*In conclusione, poiché per l'ipotesi della ripetizione di indebito non è prevista alcuna regola di prescrizione breve, la Cassazione ha statuito che andava applicato l'ordinario termine prescrizione decennale.*

*Sul punto la Cassazione ha rilevato che la responsabilità per danno erariale si fonda sulla colpa rispetto al pregiudizio cagionato e prescinde dal fatto che il funzionario perseguito risulti anche beneficiario di quanto costituente danno emergente.*

**2. Il c.d. istituto premiale per definizione agevolata previsto dall art. 1 della legge n. 266/2005 e per rito abbreviato dall art. 130 del d.lgl. n. 174/2016.**

*ex lege*

*Il nuovo c.g.c. ha notevolmente aggravato l'incongrua situazione di riversare sulla collettività gli*

*effetti deleteri derivanti dai benefici riservati ai responsabili di danno erariale, benefici che si risolvono in aggravii di spesa per i contribuenti.*

### **3. I benefici effetti della sentenza della Cassazione**

*per tabulas*

*ex ante*

## **4. Brevi considerazioni conclusive**

La Corte parla quindi di privilegio , di norma derogatoria a una regola generale ingiustificatamente derogata da quella particolare , e sottolinea che l'estensione ad altri casi di quest'ultima (norma riguardante solo i soggetti incardinati nei comuni e nelle province) aggraverebbe, anziché eliminare, il difetto di coerenza del sistema normativo .

Gli effetti dell'abrogazione del citato art. 47, da parte del c.g.c., con l'inspiegabile e deleteria riduzione dei poteri del giudice contabile, pacificamente ammessi per altri giudici, sono a dir poco dirompenti: quando il giudice contabile ravvisi ulteriori corresponsabilità che dovrebbero essere perseguite, non potrà più chiamare in giudizio i presunti responsabili, con la conseguenza paradossale contraria ad elementari criteri costituzionali di ragionevolezza che sarà il contribuente e non il corresponsabile del danno erariale ad essere gravato dell'onere relativo alla quota imputabile a quest'ultimo.

**Appare superfluo aggiungere altri commenti sulla compatibilità delle norme indicate con le imprescindibili esigenze di tutela della finanza pubblica.**

---